

Di legge
Proposizione del deputato
Benvenuto Bentini per la
Custodia e l'cura dei Mentecatti,
da lui annunciata alla Camera
nella seduta del 6. marzo.

Capo I

Dei luoghi in cui debbono essere
ricoverati ed assistiti i mentecatti.

Art. 1. Tutti i mentecatti
i quali compromettono l'ordine
e la sicurezza pubblica e delle
famiglie, e quelli cui si vorrà
far prestare assistenza fuori del
proprio domicilio, debbono essere
collocati in stabilimenti ad esso
esclusivamente destinati.

Art. 2. Questi stabilimenti
sono pubblici o privati.

Art. 3. Gli stabilimenti
pubblici sono posti sotto la
Direzione della pubblica autorità
e il loro mantenimento e a
carico del bilancio delle Divisioni
Amministrative e dei Comuni.

Art. 4. Gli stabilimenti
privati, ossia quelli condotti da
un privato o da una Società

ed espressamente destinati a ricevere
una o più mentecatti sono sotto
la sorveglianza della pubblica
Autorità

Art. 5. I privati stabilimenti
onde essere legalmente istituiti
debbono ottenere un'autorizzazione
speciale del Ministro dell'Interno.

Art. 6. Nessun mentecatto
potrà essere detenuto, nemmeno
provvisoriamente, in alcuna
prigione.

Art. 7. Nei Comuni in cui
esiste un Ospedale od un Ospizio,
vi sarà in queste pie istituzioni
un sito appropriato nel quale il
mentecatto verrà custodito ed assistito
finché non si possa collocare in
appositi stabilimenti.

Capo II.

Delle autorità alle quali spetta In quei Comuni che non
di permettere o di decretare possiedono Ospedale od Ospizio,
il collocamento di mentecatti sarà destinato un conveniente
negli stabilimenti locale per tale oggetto.

Art. 8.

Art. 8. Spettano gli Intendenti
generali delle Divisioni Amministrative
di permettere o decretare il

Capo III

Dalle Condizioni richieste per l'
Ammissione dei mentecatti negli
Stabilimenti pubblici e privati.

Collocamento dei mentecatti nei
pubblici e privati stabilimenti dello Stato
Art. 9. Il Ministro dell'Interno,
previo Concerto con quello dell'Estero,
permette che i mentecatti vengano
trasferiti e collocati in stabilimenti
all'Estero

Art. 10. Per l'Ammissione
di un mentecatto in uno pubblico
o privato stabilimento, ^{qualora la}
Dimanda è fatta dai di lui congiunti,
dal tutore, dal Curatore, od altro
interessato, si richiedono i seguenti
Documenti.

1.° Atto di nascita del mentecatto
od altra Carta per cui possa essere
accertato il nome, cognome e l'età
del medesimo.

2.° Attestazione giurata di due
persone, fatta innanzi al Giudice
del Mandamento in cui dimora il
mentecatto, della quale risulta dagli
atti di peggio da lui commessi.

3.° Dichiarazione giurata di un
medico o di un chirurgo sullo stato
mentale del mentecatto.

Art. 11. Per i mentecatti che si
uovranno collocare in stabilimento al-
terno sarà inoltre necessario il consenso
del Consiglio di famiglia.

Art. 12. Le dichiarazioni accennate
nell'art. 10. n. 3. non avranno valore
se l'esperto del medico dello stabilimento
in cui v'è da far ricoverare il
mentecatto.

Questa dichiarazione e l'attestazione
(art. 10. n. 2) non sono più valide
quindici giorni dopo la loro spedizione.

Art. 13. Le domande per ammissione,
le modeste dei documenti presentati negli
articoli precedenti dovranno essere
presentate all'Intendente della Provincia
dalla persona accennata all'art. 10.
ovvero dal Sindaco del Comune ove
trovasi il mentecatto.

Art. 14. Il Mentecatto non sarà
più ricoverato negli stabilimenti qualora
tra la data del decreto d'ammissione
o quella della presentazione si sono
decorsi più di dieci giorni. Allorché
il mentecatto non dimora nel luogo dello
stabilimento: questo termine s'intenderà
prolungato d'un giorno per ogni

innocuo e facile ad usum adhibito nella
propria famiglia

Art. 18. In tutti i casi l'uscita
dovrà sempre essere autorizzata come
decreta dall'Intendente generale della
Divisione, il quale può anche decretare
d'ufficio.

Art. 19. Le domande per ottenere
il rilascio d'un munitetto non
graziate debbono essere presentate all'
Intendente generale della Divisione
in cui è posto lo stabilimento. Questi,
sentito il parere del medico in capo,
~~dello stabilimento~~ può decretare l'
uscita del munitetto.

Art. 20. Il munitetto, che in
seguito al disposto dall'art. precedente
uscì dallo stabilimento, vi può essere
~~rimesso~~ rimesso fra tre
mesi dal giorno dell'uscita —
mediante una dichiarazione —
medica o idimata dal Sindaco, dalla
quale risultò della continuazione della
sua infermità mentale e della
impossibilità che rimanga in seno

Della sua famiglia senza pericolo suo
e d'altrui

Art. 21 Incombe l'obbligo alle
persone che fecero collocare un mentecatto
in uno stabilimento estero, di presentare
ogni trenta giorni al ministro dell'
Interno un ragguaglio preciso dello
stato fisico e mentale del mentecatto,
Spedito dal medico di detto stabilimento.

Art. 22. È facoltativo al ministro
dell'Interno, previo concerto con quello
dell'Estero, di far rientrare in patria
un mentecatto stato collocato in un
estero stabilimento, qualora gli risulta
esser egli innocuo, e facile ad essere
assistito in seno della sua famiglia,
o che vi siano le sue convenienze
pecuniarie.

Capo V.

Dei mezzi di sussistenza per i pubblici stabilimenti

Le per la trasporto dei mentecatti
indigenti I

Art. 23. Le spese per il mantenimento
dei pubblici stabilimenti sono a
carico del bilancio delle Divisioni
Amministrative e dei Comuni, —
mediante un assegnamento da determinarsi
secondo le norme prescritte dall'art. 154
e 156, e dall'art. 218 della
legge Comunale del 7. Ottobre 1868.

Capo VI

Della Direzione dei pubblici Stabilimenti e della Sorveglianza dei privati.

Art. 24. Per ogni pubblico Stabilimento verrà nominato dal Re, sulla proposizione del Ministro dell'Interno, una Commissione composta di quattro membri, oltre al medico in capo il quale ne è membro nato.

Art. 25. Il Ministro dell'Interno, gli Intendenti generali delle Divisioni, gli Intendenti delle Province ed i Consiglii Sanitarii esercitano la Sorveglianza sui privati Stabilimenti esistenti nei loro rispettivi Distretti.

Art. 26. Un regolamento Speciale, approvato con Decreti Reali, determinerà il modo d'amministrazione interna dei pubblici Stabilimenti, la pianta degli impiegati, le loro ~~rispettive~~ incumbenze relative ai servizi religiosi, Sanitarii ed economici, e per i privati Stabilimenti tutte le condizioni richieste per l'ammissione in questi ultimi e per la loro disciplina interna.

Bernardino Bertolini

Capo IV.

Delle norme da tenersi durante il
soffitto dei mentecatti nei pubblici
stabilimenti e delle condizioni per le
loro uscite.

tre minimamente di distanza del luogo
di loro dimora alle stabilimenti
Art. 15. L'obbligo della Commissione
di cui all'art. 24 di trasmettere ogni 15
giorni all'Intendente generale della Divisione,
per mezzo dell'Intendente della provincia,
in cui trovansi lo stabilimento una
relazione sulla condizione fisica e mentale
dei ricoverati, e del movimento d'entrata
e d'uscita in questo periodo.

Art. 16. La detta Commissione
darà ogni trimestre al Ministero dell'Interno
una relazione ragguagliata sullo stato
fisico e mentale di tutti i ricoverati
nello stabilimento.

Art. 17. Sarà autorizzato l'uscita
dallo stabilimento degli individui psichici
ricoverati qui mentecatti nei casi
seguenti.

1° Quando sono ripristinati in
sanità di mente
2° ^{Quando} se sono soltanto affetti da
delirio acuto.

3° Quando ne viene fatta domanda
dalla famiglia, e che costa di atto
del medico in capo, che l'individuo,
ancorché non guarito, è qui in istato

1.6.7.

Proposizione e Legge
del Deputato Bernardino
D'entoni presentata
alla Camera ~~dei Deputati~~
il 18. Agosto 1849
e presa in Considerazione
della tornata del 23.
Prop. 6.
N. 14.
Custodia, e cura dei manoscritti